



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n.9039-9514-9670/I/CPGT

Delibera n. 1156/2023

Il Consiglio nella seduta del 26.09.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. GAETANI;

richiamata la delibera consiliare n. 842 del 13/06/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 26/06/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
VIGORITA CELESTE	VPS	CGT primo grado BARI	164	VPS
MEMMO ANDREA	VPS	CGT primo grado LECCE	284	VPS
PANARIELLO CIRO	G	CGT primo grado SALERNO	==	NON AMMESSO

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **superiore a quello bandito**, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

rilevato che il dott. **Ciro PANARIELLO** ha presentato istanza per una carica superiore a quella posseduta non può essere ammesso alla valutazione;

rilevato che la dott.ssa **Celeste VIGORITA** ha superato il limite del numero di incarichi concedibili avendo un'applicazione esterna e due interne e che, pertanto, deve essere esclusa dalla valutazione;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 14/12/2021;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, a decorrere dal 09/10/2023**, e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per le cariche indicate:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	Corte di Giustizia Tributaria di APPLICAZIONE
MEMMO ANDREA	VPS	CGT primo grado LECCE	CGT I grado BRINDISI

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione e la data di rientro alla Corte di Giustizia di appartenenza dell’applicato, sia in caso cessazione anticipata e sia per scadenza naturale dell’applicazione, rammentando che l’applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE

Firmatario1